



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AMBIENTE

Determinazione N. 3057 / 2022

Responsabile del procedimento: MASSIMO GATTOLIN

Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALLA DITTA RIGATO SERVIZI S.R.L. AL TRATTAMENTO DI RIFIUTI MEDIANTE IMPIANTO MOBILE

Il dirigente

Visti:

- i. il D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i. recante “Norme in Materia Ambientale”;
- ii. il comma 15 dell’art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, che disciplina il rilascio delle autorizzazioni per gli impianti mobili di smaltimento e di recupero dei rifiuti;
- iii. l’art. 16 della L.R. n. 20/2007 che dispone, tra le competenze di questa Amministrazione, il rilascio dell’autorizzazione per gli impianti mobili di smaltimento e di recupero di rifiuti;
- iv. la L.R. n. 3 del 21.01.2000 che integra e modifica la L.R. n. 33 del 16.04.1985;
- v. la L. n. 56 del 07.04.2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;
- vi. l’art. 23 comma 1-ter, introdotto dalla L. n. 114 del 11.08.2014 di conversione del D.L. n. 90 del 24.06.2014, il quale ha stabilito che la Città metropolitana di Venezia subentra alla Provincia omonima, con gli effetti successivi di cui all’articolo 1, comma 16, della legge n. 56 del 07.04.2014, dalla data di insediamento del Consiglio metropolitano, avvenuto il 31.08.2015;
- vii. l’art. 1 della L. n. 56 del 07.04.2014 che:
 - al comma 16 stabilisce, tra l’altro, che le Città metropolitane, subentrando alle Province omonime, ne esercitano le funzioni;
 - al comma 10 prescrive che lo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa L. n. 56 del 07.04.2014, stabilisce le norme fondamentali dell’organizzazione dell’ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;
 - al comma 50 stabilisce che alle Città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000) nonché le norme di cui all’art. 4 della L. n. 131 del 05.06.2033;
- viii. la L.R. n. 19 del 29.10.2015 “Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali” ed in particolare l’art. 3 comma 2, che conferma in capo alla città metropolitana di Venezia le funzioni non fondamentali confermate in capo alle province dall’art. 2;
- ix. il D.M. 05.02.1998 s.m.i. contenente norme tecniche per il recupero di rifiuti non pericolosi e la Circolare del Ministero dell’Ambiente n. UL/2005/5205 del 15.07.2005 che stabilisce le caratteristiche merceologiche delle materie prime seconde derivanti dalle attività di recupero dei rifiuti;
- x. la D.G.R.V. n. 499 del 04.03.2008, pubblicata sul BUR della Regione Veneto n. 26 del 25.03.2008, recante in Allegato A i “Criteri per il rilascio dell’autorizzazione in via definitiva e di svolgimento delle singole campagne di attività degli impianti mobili di smaltimento o di recupero di rifiuti di cui alla Parte IV, Titolo I,

art. 208 comma 15 del D.Lgs. 152 del 03.04.2006 s.m.i. e per l'individuazione dei relativi oneri di istruttoria a carico del richiedente”;

- xi. la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 30 del 29.04.2015 che ha approvato il Piano Regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali, e in particolare l'Allegato A che rimanda agli artt. 10 e 11 del D.M. 120/2014 per la verifica del possesso dei requisiti per l'esercizio delle attività di gestione rifiuti;
- xii. la D.G.R.V n. 988 del 09.08.2022 con la quale la Regione Veneto ha approvato l'aggiornamento del Piano regionale dei rifiuti urbani e speciali – Allegato A, non applicabile al presente procedimento essendo stato avviato precedentemente alla sua pubblicazione;
- xiii. la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2006/00031 di Verbale del 20.04.2006, che modifica le Delibere del Consiglio n. 2005/00097 del 22.12.2005 e n. 2006/00004 del 12.01.2006, con cui sono stati stabiliti i requisiti di idoneità del tecnico responsabile delle imprese autorizzate all'esercizio di attività di gestione rifiuti ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 05.02.1997, n. 22;

Visti:

- i. il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, in particolare, l'articolo 107 che definisce le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;
- ii. lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 01 del 20.01.2016;
- iii. l'art. 29 comma 5 dello Statuto della Città metropolitana di Venezia, ai sensi del quale, nelle more dell'adeguamento alla disciplina di settore, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, i regolamenti, i piani e le forme di gestione dei servizi previste dalle vigenti norme;
- iv. il Decreto del Sindaco metropolitano n. 1 del 03.01.2019, così come modificato con decreti n. 51 del 07.06.2019 e n. 34 del 16.06.2022, con il quale è stato approvato il nuovo regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi che attribuisce al Dirigente l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno nonché adotta gli atti di assenso comunque denominati il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;
- v. il decreto sindacale n. 52 del 1.09.2022, relativo al conferimento dell'incarico dirigenziale delle Aree tutela Ambientale e Protezione Civile e del Servizio coordinamento tutela e promozione ambientale e protezione civile.
- vi. il bilancio di previsione e il Documento Unico di programmazione 2022-2024 approvati con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 2 del 18.01.2022;
- vii. il Piano Esecutivo di Gestione e il Piano Dettagliato degli Obiettivi 2022-2024, approvati con Decreto del Sindaco metropolitano n. 5/2022 del 11.03.2022, che prevede all'obiettivo strategico 07 “salvaguardia e qualità dell'ambiente” nell'ambito della missione 09 – sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, l'attività di rilascio di autorizzazioni ambientali”.

Premesso che:

- i in data 24.02.2021 è stato ricordato con comunicazione via mail a tutto il personale l'obbligo previsto dal Codice di Comportamento di comunicare le situazioni di potenziale conflitto di interesse;
- ii con Decreto del Sindaco metropolitano n. 90 del 29.12.2017, successivamente modificato con decreti n. 28 del 05.04.2018, n. 14 del 21.01.2019, n. 28 del 19.03.2019 e n. 34 del 16.06.2022 è stata approvata la nuova macrostruttura;
- iii con Decreto n. 5 del 11.03.2022, il Sindaco metropolitano ha approvato l'aggiornamento della Carta dei Servizi, comprendente l'elenco dei procedimenti amministrativi e relativi termini di competenza della Città metropolitana, in cui è indicata l'Area Ambiente come unità organizzativa responsabile del presente procedimento;
- iv con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 36 del 29.06.2022 è stato adottato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, co. 1 DL. 80/2021 – convertito in L. 113/2021 - e del DPR 81 del 24.06.2022, il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2022-2024, comprensivo delle misure del PTPCT;
- v per quanto riguarda il rispetto delle norme previste dal PIAO:
 - dà atto che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale dell'Ente, nel rispetto degli obblighi di pubblicazione vigenti (rif. Mis. Z02 del PTPCT 2022-2024);

- dichiara l'assenza di conflitto di interessi e/o incompatibilità allo svolgimento dell'incarico del dirigente firmatario e del RdP dott. Massimo Gattolin (rif. Mis Z10 del PTPCT 2022-2024);
- dà atto che la responsabilità del procedimento è stata assunta direttamente dal dirigente firmatario, in ragione della riconfigurazione dell'assetto organizzativo dell'ufficio (rif. Mis Z20A del PTPCT 2022-2024);

Premesso che autorizzazione prot. n. 99329 del 23.11.2017 l'impresa Rigato S.r.l è stata autorizzata fino al 23.11.2022 all'utilizzo di un impianto mobile;

Atteso che con provvedimento prot. n. 26 del 11.01.2022 la suddetta autorizzazione, a seguito dell'affitto di ramo d'azienda, è stata volturata all'impresa Rigato Servizi S.r.l.;

Rammentato che il suddetto contratto di affitto di ramo d'azienda ha validità fino al **01.10.2025** e può essere tacitamente rinnovato per un ulteriore anno;

Preso atto che con istanza assunta al prot. n. 30654 del 27.05.2022 l'impresa Rigato Servizi S.r.l. ha chiesto, ai sensi dell'art. 208 comma 15 del D.lgs. 152/2006, il rinnovo tal quale dell'autorizzazione prot. n. 99329 del 23.11.2017;

Dato atto altresì che con nota prot. n. 33422 del 09.06.2022 la scrivente Amministrazione chiede il completamento della documentazione trasmessa e interrompe i termini del procedimento fino all'avvenuta integrazione;

Visto che con nota assunta al prot. n. 35755 del 20.06.2022 l'impresa ha trasmesso la documentazione richiesta e i termini interrotti ripartono spostando la data di conclusione del procedimento al 17.11.2022;

Dato che con nota prot. n. 37652 del 28.06.2022 la scrivente Amministrazione ha avviato, ai sensi dell'art. 7 della L. 241/1990 smi, il procedimento volto al rinnovo della suddetta autorizzazione;

Atteso che non sono pervenute osservazioni alla suddetta comunicazione ;

Rammentato che l'impianto mobile per il quale la Ditta richiede il rinnovo dell'autorizzazione è così identificabile:

- Autobotti Canal Jst (n. 3 unità), per l'aspirazione di sostanze allo stato liquido o fangoso pompabile;
- Pompe da vuoto aspiranti (n. 5 unità) da utilizzare per il recupero delle sostanze allo stato polverulento o granulare eventualmente presenti all'interno dei rifiuti da trattare;
- Pompe ad alta pressione così identificate:
 - PTC 7;
 - PTC 6;
 - EFFEGI 250_1
 - PTC 500 bar (nel caso di utilizzo di liquido costituito da acqua calda);
- n. 4 cassoni scarrabili a tenuta, (contenitori per lavaggi ad immersione) in lamiera metallica e rivestiti internamente con prodotti specifici contro le aggressioni chimiche (resine epossidiche o prodotto equivalente), con capacità di 20 m³ cadauno;

L'impianto mobile così composto potrà anche disporre di attrezzature ausiliarie di semplice tecnologia da impiegare per le singole campagne e precisamente:

- Area confinata (box) realizzata mediante struttura a tubi e giunti con tamponatura in teli di materiale plastico, da utilizzare qualora l'impiego dell'impianto mobile trattamento rifiuti possa dare origine ad aerodispersione di aeriformi; tramite elettroventilatore dedicato, si provvederà all'aspirazione dell'aria all'interno dell'area confinata con invio ad impianto di trattamento correlato alle potenziali sostanze presenti nell'aeriforme.
- Sistemi per il contenimento dei liquidi di lavaggio (aree impermeabili attrezzate per il drenaggio ed il convogliamento delle acque e contenitori per i liquidi da utilizzare per i lavaggi);
- Sistemi per il trattamento aeriforme (condotte, cassoni per contenimento carboni attivi di filtraggio aeriforme, elettroventilatore);
- Sistemi per il deposito temporaneo dei rifiuti prodotti solidi (cassoni per contenimento dei rifiuti costituiti da metalli, plastica, legno...; fusti per il contenimento dei residui solidi da attività di lavaggio);
- Sistemi per il contenimento dei rifiuti liquidi prodotti ovvero n. 4 cisterne scarrabili a tenuta con capacità di 30 m³ cadauna per il deposito temporaneo dei liquidi utilizzati per i lavaggi;

L'utilizzo dell'impianto mobile sopra descritto è previsto per il trattamento dei rifiuti costituiti dalle apparecchiature e/o componenti rimossi dagli impianti industriali, finalizzato al recupero, presso impianti terzi, dei materiali costituenti gli stessi mediante rimozione delle sostanze contaminanti.

Il processo prevede il lavaggio dei rifiuti ad alta pressione (mediante l'impiego di pompe ad alta pressione) e/o per immersione. I liquidi da utilizzare per il lavaggio potranno essere costituiti da sola acqua calda o fredda oppure da una soluzione mediante aggiunta all'acqua di sostanze chimiche specifiche (acqua ossigenata, acido cloridrico, emulsionanti...)

Rammentato ancora che tutti i predetti processi di trattamento potranno essere attivati attraverso l'unione di una o più apparecchiature (impianti mobili propriamente detti e attrezzature accessorie) in unico impianto, ovvero utilizzandole anche contemporaneamente in differenti campagne di attività in aree diverse;

Rammentato che il contratto di affitto del ramo d'azienda, registrato a Venezia al n. 24107 Serie IT ed assunto al prot. n. 63852 del 24.11.2021, in virtù del quale è stata effettuata, a favore dell'impresa Rigato Servizi Srl, la volturazione del provvedimento prot. n. 99329 del 23.11.2017 ha una durata di 48 mesi a decorrere dal 01.10.2021 salvo rinnovo automatico per ulteriori 12 mesi, qualora non intervenga formale disdetta almeno 120 giorni prima della naturale scadenza del contratto;

Ritenuto, in accordo, con l'istruttoria svolta dall'ufficio che non sussistono impedimenti per il rilascio del rinnovo tal quale dell'autorizzazione prot. n. 99329 del 23.11.2017smi;

Dato atto che il termine della conclusione del procedimento pari a n 180 giorni, al netto delle sospensioni previste per legge e fissato al 23.11.2022, risulta rispettato.

DETERMINA

1. E' rinnovata, sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, l'autorizzazione in favore all'impresa Rigato Servizi S.r.l. (Partita IVA/C.F.:04663870279) con sede legale in Via delle Macchine 13- 30175 Venezia, per l'utilizzo dell'impianto mobile di recupero di rifiuti descritto in premessa e così composto:
 - Autobotti Canal Jet (n. 3 unità), per l'aspirazione di sostanze allo stato liquido o fangoso pompabile;
 - Pompe da vuoto aspiranti (n. 5 unità) da utilizzare per il recupero delle sostanze allo stato polverulento o granulare eventualmente presenti all'interno dei rifiuti da trattare;
 - Pompe ad alta pressione così identificate:
 - PTC 7;
 - PTC 6;
 - EFFEGI 250_1
 - PTC 500 bar (nel caso di utilizzo di liquido costituito da acqua calda);
 - n. 4 cassoni scarrabili a tenuta, (contenitori per lavaggi ad immersione) in lamiera metallica e rivestiti internamente con prodotti specifici contro le aggressioni chimiche (resine epossidiche o prodotto equivalente), con capacità di 20 m3 cadauno;
2. Il presente provvedimento sostituisce i provvedimenti prot. n. 99329 del 23.11.2017 e n. 26 del 1101.2021 ed è efficace dal giorno successivo alla data di trasmissione dello stesso;
3. Il presente provvedimento ha validità **cinque anni**, fatto salvo il rinnovo del contratto di cessione di ramo d'azienda di cui alle premesse. La richiesta di rinnovo dovrà pervenire non prima di dodici mesi ed almeno sei mesi prima della scadenza e dovrà essere corredata da una dichiarazione in cui si attesta che nulla è variato rispetto a quanto autorizzato e dal rinnovo contratto di affitto del ramo d'azienda di cui in premessa. Qualora vi siano delle varianti il rinnovo dovrà essere inteso come richiesta di autorizzazione di un nuovo impianto. L'istanza di rinnovo andrà inoltre corredata da una relazione tecnica sullo stato di fatto degli impianti nonché dagli eventuali provvedimenti assunti da altre Regioni o Amministrazioni in ordine allo svolgimento delle campagne di attività e contenenti prescrizioni integrative o divieti
4. E' autorizzata l'operazione di recupero, di cui All'Allegati C della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006, citata nel seguito per le tipologie di rifiuti individuate dai codici EER di cui all'Allegato 1 del presente provvedimento che ne costituisce parte integrante:

R12: lavaggio chimico-fisico per sottoporre i rifiuti ad una delle operazioni indicate da R1 a R11.

5. Su ciascuna delle diverse componenti impiantistiche, al fine di favorire la loro identificazione anche in funzione della registrazione delle campagne di trattamento, dovrà essere apposta una targa metallica inamovibile nella quale compaia la sigla riportante il modello e numero di matricola e la dizione: "*Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 208 punto 15 - Autorizzazione Provincia (Città metropolitana) di*

Venezia" accompagnata dagli estremi del presente provvedimento costituiti dal numero e dalla data di emanazione (allegato 2).

6. Le varie componenti autorizzate, anche assemblate con attrezzature ausiliarie, potranno essere utilizzate contemporaneamente, ovvero separatamente, anche in differenti campagne di attività in aree diverse.
7. Relativamente al funzionamento degli impianti e di tutte le componenti elettro-meccaniche, si richiama il rispetto delle direttive comunitarie 2006/42/CE del 17 maggio 2006 ("nuova direttiva macchine"), 2004/108/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2004 ("direttiva compatibilità elettromagnetica" o "EMC") e 2006/95/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo del 12 dicembre 2006, ("direttiva bassa tensione" o "LVD"), e successive modificazioni ed integrazioni. Le condizioni di funzionamento degli impianti dovranno essere conformi al D.Lgs. 04.09.2002, n. 262, "Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto", pubblicato sul Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 273 del 21 novembre 2002 - Serie generale.
8. Le condizioni di funzionamento degli impianti dovranno essere conformi al D.Lgs. 04.09.2002, n. 262, "Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto", pubblicato sul Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 273 del 21 novembre 2002 - Serie generale.
9. Le attrezzature ausiliarie utilizzate per lo stoccaggio di delle acque reflue e dei fanghi (cassoni a tenuta, serbatoi, ecc.) sono considerati parte integrante degli impianti mobili e pertanto non potranno essere utilizzati per operazioni di stoccaggio che non siano strettamente funzionali agli stessi.

Prescrizioni relative alle campagne di attività

10. Per l'esecuzione delle singole campagne e per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente decreto, si fa riferimento alle disposizioni normative statali e regionali vigenti in materia nella regione sito della campagna.
11. L'effettuazione delle campagne di attività dovrà essere subordinata alla preventiva acquisizione del favorevole giudizio di compatibilità ambientale, di competenza statale, regionale o provinciale, qualora la vigente disciplina nazionale e regionale richieda lo svolgimento della procedura di impatto ambientale; in caso contrario, all'atto della comunicazione dell'avvio della campagna di attività, dovrà essere presentata all'Autorità competente per territorio, la relazione di compatibilità ambientale prevista dalla normativa vigente nel territorio di riferimento.
12. Per ciascuna campagna di attività, oltre alle informazioni previste dalla normativa vigente, dovranno essere presentate le seguenti informazioni tecniche:
 - indicazione dei rifiuti di cui si chiede il trattamento nell'impianto, con specificazione della classificazione, delle caratteristiche e della relativa codifica (codice EER), raggruppati per categoria di attività di recupero; qualora sia previsto il trattamento di rifiuti pericolosi devono essere specificate le caratteristiche di pericolosità e i costituenti che li rendono pericolosi;
 - impianto mobile utilizzato. in caso di utilizzo simultaneo di più impianti, dovranno essere preventivamente individuati e comunicati: numero, tipologia, codici, materiali filtranti e configurazione esatta degli impianti utilizzati;
 - indicazione della composizione e modalità di gestione dei liquidi utilizzati per il lavaggio;
 - descrizione tecnica del sistema di contenimento/captazione delle emissioni di cui al successivo punto 22
 - stima dei tempi di saturazione dei materiali filtranti e loro frequenza di ricambio;
 - modalità di verifica dell'efficacia del trattamento di rimozione della contaminazione nei rifiuti in ingresso;
 - modalità delle caratterizzazioni analitiche che saranno effettuate a carico dei reflui liquidi, dei rifiuti solidi, delle emissioni in atmosfera e dei rifiuti trattati (frequenza dei controlli, parametri analizzati ec...)
 - codice CER, tipologia e quantità dei rifiuti prodotti sia derivanti dall'attività di trattamento che dalla manutenzione degli impianti, loro modalità di stoccaggio e destinazione;
 - qualora necessaria, autorizzazione allo scarico nel corpo ricettore individuato;
13. Per ogni campagna di attività dovrà essere allegata alla comunicazione prevista dall'art. 208, punto 15, D.Lgs. n. 152/2006, la documentazione di impatto acustico, indicando l'orario di esercizio, la tipologia e le *performances* acustiche delle componenti impiantistiche, le eventuali barriere fonoassorbenti da frapporre tra l'impianto e i ricettori esposti tenendo conto del livello sonoro preesistente.

14. L'impianto potrà lavorare solo all'interno di apposite piazzole impermeabilizzate delimitate da strutture di contenimento e dotate di sistemi di drenaggio finalizzati al collettamento ed alla raccolta dei liquidi verso pozzetti a tenuta.
15. Durante ogni singole campagne di attività le strutture che contengono rifiuti liquidi o reagenti dovranno essere dotate di idoneo bacino di contenimento.
16. Nel caso in cui dalle attività degli impianti, in particolare dall'abbattimento delle polveri, dovessero prodursi effluenti liquidi, dovrà essere previsto l'allestimento di idonee protezioni di contenimento e di adeguati sistemi di raccolta.
17. I rifiuti liquidi prodotti dalle operazioni di lavaggio dovranno essere classificati previa effettuazione di analisi chimico-fisiche, al fine di identificare gli impianti di destino più idonei.
18. Nel caso il trattamento di rifiuti pericolosi possa dare origine ad aerodispersione di sostanze volatili ed in particolare di solventi aromatici, solventi clorurati e vapori di mercurio l'impianto dovranno essere posizionato all'interno di apposite aree confinate.
19. Per ciascuna campagna di attività, nel caso di aerodispersioni e quindi qualora i lavaggi avvengano all'interno di un'area confinata, dovrà essere definito il limite puntuale di abbattimento degli inquinanti sulla base delle tipologie individuate.
20. La periodicità dei controlli sugli aeriformi in uscita dai filtri a carbone attivo dovrà essere giornaliera e svolta nel momento di massimo carico degli impianti. Le relative registrazioni dovranno essere messe a disposizione delle autorità di controllo.
21. Non è ammessa la miscelazione di eventuali residui aspirati dai rifiuti da trattare, che dovranno essere classificati previa effettuazione di analisi chimico-fisiche, al fine di identificare gli impianti di destino più idonei.
22. Ai fini del contenimento delle emissioni diffuse che si possono creare presso l'impianto, la ditta dovrà garantire che:
 - a. tutte le operazioni di manutenzione dei sistemi di contenimento delle emissioni diffuse dovranno essere riportate nel quaderno di manutenzione;
 - b. per ciascuna campagna di attività dovrà essere allegata alla comunicazione prevista dall'art. 208, punto 15, D.Lgs. n. 152/2006, una descrizione tecnica del sistema di contenimento/captazione delle emissioni che si intende utilizzare.
 - c. dovranno essere comunque rispettati i limite di emissione previsti dalla normativa vigente per gli impianti fissi.
23. I rifiuti prodotti dall'impianto dovranno essere gestiti in regime di deposito temporaneo.
24. Il codice di rifiuto 170902* viene autorizzato limitatamente ad attrezzature ed apparecchiature contaminate da PCB e ad esclusione di apparecchiature quali condensatori e trasformatori contenenti PCB.

Prescrizioni generali

25. Nella Regione Veneto, in accordo con le disposizioni della DGRV 499/2008, l'impianto mobile di cui al presente provvedimento, non può essere utilizzato presso altri impianti di recupero di rifiuti che effettuano dette operazioni ai sensi del D.M. 05.02.1998, così come modificato ed integrato dal D.M. 05.04.2006, n. 186, o presso impianti di smaltimento e/o recupero autorizzati ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006.
26. Per quanto attiene all'attivazione degli impianti in relazione alla componente rumore, lo stesso potrà essere utilizzato solo in orario diurno, subordinatamente comunque al regolamento comunale o ad un eventuale deroga richiesta al Comune stesso. Dovrà essere adottato ogni sistema teso alla diminuzione della rumorosità. Dovranno essere comunque rispettati i valori limite di emissione delle sorgenti sonore previsti dal DPCM del 14.11.1997, ovvero dal DPCM 01.03.1991 in assenza di classificazione acustica del territorio comunale. Per lo svolgimento di ciascuna campagna di attività, la comunicazione dovrà riportare tra le informazioni tecniche anche la descrizione delle eventuali barriere fonoassorbenti da frapporre tra l'impianto ed i ricettori esposti tenendo conto del livello sonoro preesistente.
27. In sede di esercizio degli impianti potranno essere individuate eventuali prescrizioni e/o limitazioni da parte della competente Autorità.
28. Dovrà essere garantita la presenza fissa, nell'orario di lavoro, di personale qualificato per i casi di emergenza. Dovrà essere assicurato, inoltre, un sistema di sorveglianza nelle ore di non operatività dell'impianto.

29. Devono essere rispettate tutte le norme relative agli obblighi di cui al D.Lgs. n. 152/2006 in relazione alla gestione dei rifiuti (registri, formulari di trasporto, MUD, comunicazioni, eventuali autorizzazioni agli stoccaggi, ecc.).
30. I rifiuti residui delle operazioni di trattamento, nonché le acque derivanti dal processo di risulta, dovranno essere smaltiti e/o scaricate secondo le norme vigenti.
31. Ai sensi dell'art. 187 del D.Lgs. n. 152/2006 è vietato miscelare rifiuti pericolosi con diverse caratteristiche di pericolo ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi.
32. Presso l'impianto dovranno essere tenuti appositi quaderni di manutenzione per la registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e programmata degli impianti.
33. L'impresa dovrà accertare che i terzi, ai quali sono affidati i rifiuti per le successive attività di trasporto, di smaltimento e/o di recupero, siano idonei alla loro ricezione.
34. Dovrà Le attività, i procedimenti e i metodi di gestione dei rifiuti non dovranno costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizio all'ambiente, e in particolare non dovranno creare rischi per le acque superficiali e sotterranee, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora, causare inconvenienti da rumori e odori, danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse.
35. Devono essere rispettate le norme sulla tutela delle acque dall'inquinamento e le norme in materia di tutela della qualità dell'aria di cui al D.Lgs. n. 152/2006.
36. Il mancato rispetto delle prescrizioni del presente provvedimento e/o eventuali carenze nella gestione dell'impianto, comporteranno l'applicazione delle sanzioni di legge e l'adozione degli opportuni provvedimenti conseguenti.
37. Sono fatte salve eventuali altre autorizzazioni di competenza di altri enti.
38. Il termine della conclusione del procedimento pari a n....giorni ed al netto delle sospensioni previste per legge era fissato al 17.11.2022. Il termine effettivo di rilascio del provvedimento è fissato alla data di protocollazione apposta in calce al presente provvedimento.
39. La presente autorizzazione deve essere sempre custodita, anche in copia, presso la sede legale della ditta. Durante lo svolgimento di ogni singola campagna di attività una copia della stessa deve essere disponibile presso il sito operativo.
40. Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di notifica.
41. Il presente provvedimento viene trasmesso a mezzo SUAP alla ditta Rigato Servizi S.r.l, all'ARPAV - U.O. Economia circolare e ciclo dei rifiuti" presso il Dipartimento regionale "Rischi tecnologici e all'A.R.P.A.V. - Dipartimento Provinciale di Venezia – U.O. Controlli Ambientali, alla regione Veneto ed alle Province del Veneto.

Si dichiara che l'operazione oggetto del presente provvedimento non presenta elementi di anomalia tali da proporre l'invio di una delle comunicazioni previste dal provvedimento del Direttore dell'Unità di informazione finanziaria (U.I.F.) per l'Italia del 23 aprile 2018.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

IL DIRIGENTE
MASSIMO GATTOLIN

atto firmato digitalmente

ALLEGATO 1

CER	Operazione	Descrizione
060403*	R12	Rifiuti contenenti arsenico
060404*	R12	Rifiuti contenenti mercurio
060405*	R12	Rifiuti contenenti altri metalli pesanti
120116*	R12	Materiale abrasivo di scarto, contenente sostanze pericolose
120120*	R12	Corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, contenenti sostanze pericolose
150110*	R12	Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze
150111*	R12	Imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti
170204*	R12	Vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati
170409*	R12	Rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose
170410*	R12	Cavi, impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose
170901	R12	Rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti mercurio
170902	R12	Rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione contaminati da PCB
170903	R12	Altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose

ALLEGATO 2 - Componenti impiantistiche

Modello: Autobotte Canal Jet
Casa costruttrice: Cappellotto Srl
N° di matricola: CJ0469
Potenzialità 5t/h

Modello: Autobotte Canal Jet
Casa costruttrice: Farid industrie S.p.A. – Divisione Moro
N° di matricola: CJI0417
Potenzialità 5t/h

Modello: Autobotte Canal Jet
Casa costruttrice: Farid industrie S.p.A. – Divisione Moro
N° di matricola: ZAPSV14AXATE25048
Potenzialità 5t/h

Modello: Disab Vacuum Tecnology AB
Casa costruttrice: Disab Centurion P210
N° di matricola: 514-T0207
Potenzialità 10t/h

Modello: Naaktgeboren
Casa costruttrice: Naaktgeboren VPM7500
N° di matricola: 950204
Potenzialità 10t/h

Modello: Eco Mac Service Srl
Casa costruttrice: Eco Mac Asm Car
N° di matricola: 001
Potenzialità 10t/h

Modello: Tella AB
Casa costruttrice: Disab Pes 2555
N° di matricola: 2665
Potenzialità 10t/h

Modello: Officine A. Sibia & Figlio SpA
Casa costruttrice: Sibia Ds. 1505 Air - Atex
N° di matricola: 122
Potenzialità 10t/h

Modello: PTC Srl
Casa costruttrice: AP PTC7
N° di matricola: 291004
Potenzialità 5t/h

Modello: PTC Srl
Casa costruttrice: AP PTC6
N° di matricola: 070197
Potenzialità 5t/h

Modello: PTC Srl
Casa costruttrice: AP EFFEGI 250_1
N° di matricola: 250/1
Potenzialità 5t/h

Modello: PTC Srl
Casa costruttrice: PTC 500bar
N° di matricola: 140515
Potenzialità 2t/h